



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'ANTONIO	PIER LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	PALMIERI	ROBERTO MICHELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	VIGORITA	CELESTE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2038/2018 depositato il 14/12/2018
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002~~0012345678~~ IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592007003~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592007003~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 200
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 19
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005~~0012345678~~ IVA-ALTRO 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2038/2018

UDIENZA DEL

12/11/2019 ore 09:30

N°

2226/19

PRONUNCIATA IL:

12 NOV. 2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

19 NOV. 2019

Il Segretario

(Dott.ssa Anna Sabetta)

[Handwritten signature]



(segue)

contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - LECCE
VIA GREZAR 00154 ROMA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 1999
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2000
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 199
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592006002 [REDACTED] IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592007003 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592007003 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2001
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 200
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592008002 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 200
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 19
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ADD.REG. 20
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 1999
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2000
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2001
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 05920189005 [REDACTED] IVA-ALTRO 2002

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:
P. [REDACTED]
VIA [REDACTED] CASARANO LE

difeso da:
SANCES MATTEO
VIA ADA CUDAZZO 12 73100 LECCE LE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2038/2018

UDIENZA DEL

12/11/2019 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente P. [redacted] ha impugnato l'intimazione di pagamento in epigrafe.

A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di notifica e prescrizione decennale delle cartelle n. 059200600 [redacted], n. 0592007003 [redacted] e n. 059200800 [redacted]; 2) illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni; 3) errata applicazione delle somme a titolo di aggio; 4) difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 12.11.2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce il difetto di notifica delle cartelle di pagamento n. 059200600 [redacted], n. 0592007003 [redacted] e n. 0592008002 [redacted], e comunque, il maturare della prescrizione decennale.

Il motivo è infondato.

Vi è in atti prova documentale dell'avvenuta notifica delle tre cartelle esattoriali suindicate, in data 1.9.2006, 17.9.2007 e 5.9.2008.

Tali cartelle non sono state giammai impuginate, sicché il relativo credito si è consolidato.

Per quel che attiene poi all'eccepta prescrizione, essa è stata interrotta una prima volta mediante notifica, in data 6.6.2013, dell'avviso di intimazione n. 059201290 [redacted], una seconda volta in data 20.11.2016 mediante notifica di nuovo avviso di intimazione n. 059201690 [redacted], e una terza volta in data 12.9.2017 mediante notifica di ulteriore avviso di intimazione. Pertanto, la prescrizione non può in alcun modo ritenersi utilmente maturata, e comunque, non avendola il ricorrente tempestivamente dedotta a seguito della notifica delle predette intimazioni, essa non può più essere fatta valere in questa sede.

Alla luce di tali emergenze documentali, il primo motivo di gravame è infondato, e deve dunque essere rigettato.

3. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni e gli interessi.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell'art. 2 co. 3 d. lgs. n. 472/97 "La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi".

A sua volta, l'art. 30 d.P.R. n. 602/73, nel testo novellato dal d.l. n. 70/11, convertito in l. n. 106/11, stabilisce che: "*decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di*

pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".

Pertanto, tale previsione normativa – confermando quella di cui al citato art. 2 co. 3 d. lgs. n. 472/97 – esclude la produzione di interessi di mora sulle sanzioni.

Ne consegue che gli interessi sulle sanzioni, applicati dall'Amministrazione, non sono dovuti, e vanno dunque espunti dal calcolo della pretesa tributaria.

4. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente contesta la debenza dell'aggio di riscossione.

Il motivo è infondato.

La debenza dell'aggio trova il proprio referente normativo nella previsione di cui all'art. 17 d. lgs. n. 112/99. Trattasi, in particolare, di un'imposta dovuta per l'attività svolta dall'Agente della riscossione, e il cui importo è commisurato all'entità degli importi intimati.

All'evidenza, la sua previsione, nonché il calcolo del relativo ammontare, costituiscono esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa (cfr. ord. Corte Cost. n. 65/18, che ha dichiarato la manifesta inammissibilità della q.l.c. della normativa in tema di aggio, sollevata dalla CTR della Lombardia), rispondendo ad uno scopo idoneo (la necessità di remunerare il servizio svolto dall'agente della riscossione), ed essendo proporzionate all'importo delle somme dovute.

Per tali ragioni, la doglianza del ricorrente è infondata, e va dunque disattesa.

5. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine al calcolo degli interessi.

Il motivo è infondato, posto che, ai sensi della cennata previsione di cui all'art. 30 d.P.R. n. 602/73, la misura degli interessi moratori è fissata annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. Pertanto, la misura degli interessi è stabilita direttamente dalla legge, e il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui evincersi l'errore dell'Amministrazione nella relativa quantificazione.

Per tali ragioni, la relativa censura è infondata, e va dunque rigettata.

6. Conclusivamente, il ricorso è fondato nella sola parte relativa agli interessi sulle sanzioni, che vanno dunque espunti dall'Amministrazione nel calcolo della pretesa creditoria.

Per il resto, il ricorso è infondato, e va dunque rigettato.

7. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla soccombenza reciproca, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.


La Commissione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Così deciso in Lecce, il 12.11.2019.

Il giudice est.

Roberto Michele Palmieri



Il Presidente
Pierluigi D'Antonio